

IPAB CRA SCALABRIN
CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI


Via 4 Martiri, 73 – **ARZIGNANO (VI)**

☎ Telefono 0444/670683

E-Mail: segreteria@crascalabrin.it PEC: segreteria@pec.crascalabrin.it

Allegato 4 - CAPITOLATO di decreto www.crascalabrin.it

N. 73 del 19/06/2019
Il Direttore - Segretario



Allegato 4

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI PRESSO LE STRUTTURE DEL CENTRO RESIDENZIALE ANZIANI S. SCALABRIN PER IL PERIODO 01/07/2019 – 30/06/2023
CIG: : 78236475BE

ART. 1 – OGGETTO

A. COLLOCAZIONE E GESTIONE DEI DISTRIBUTORI

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento in concessione del servizio per la somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di distributori automatici presso le varie strutture del Centro Residenziale Anziani S. SCALABRIN, alle condizioni elencate nel presente Capitolato e relativi allegati.

Il numero dei distributori, come riportato nella seguente tabella, è rapportato alle attuali esigenze dell'Ente:

Bevande fredde	Bevande calde	Snacks, cibi confezionati e bevande	TOTALE
1	3	1	5

L'Ente si riserva la facoltà di variare il numero dei distributori, potendo richiedere l'installazione di distributori aggiuntivi o di chiedere di rimuoverne alcuni già installati o di modificarne l'ubicazione.

L'aggiunta o la riduzione dei distributori comporta il corrispondente aumento o diminuzione del canone a partire dal primo giorno del mese successivo all'installazione.

In nessun caso è ammessa la rimozione o collocazione di macchine da parte della ditta senza la preventiva autorizzazione.

Art. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è di **mesi 48 (sessanta)** con decorrenza presunta dal 01/07/2019 ovvero dalla data di efficacia dell'aggiudicazione se successiva.

Ai sensi dell'art 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e smi è fatta salva l'esecuzione anticipata nelle more della stipula del contratto finalizzata a garantire la regolare alternanza con l'operatore uscente e la continuità al servizio.

L'Amministrazione stipulante si riserva la facoltà di prorogare il contratto per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi, previo avviso da comunicarsi per iscritto al concessionario almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza del termine contrattuale, al fine di procedere all'espletamento di una nuova gara e al conseguente affidamento del servizio al nuovo fornitore; la Ditta si impegna ad accettare tale eventuale proroga alle condizioni del contratto nessuna esclusa.

Alla scadenza del contratto il concessionario, previo accordo con l'Amministrazione, dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro dei distributori installati e quant'altro eventualmente posto in essere per l'erogazione del servizio.

Art. 3 – TEMPI E MODALITA' DI INSTALLAZIONE

Il concessionario del servizio dovrà installare i distributori, **entro 10 giorni** dalla stipula del contratto, ovvero dalla data di esecuzione anticipata del contratto se richiesta, presso le sedi dell'Ente-

Ai fini della installazione e preventivamente all'intervento della Ditta, l'Ente si impegna a predisporre i necessari lavori di allacciamento alla rete elettrica per tutte le tipologie nonché di allacciamento idrico per i distributori automatici di bevande calde.

I distributori dovranno essere installati e collegati alla rete di erogazione energetica e dell'acqua a cura e spese del Concessionario, il quale provvederà, inoltre, alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria, alle necessarie riparazioni, nonché ad adeguato rifornimento per le esigenze degli utenti.

Alla scadenza contrattuale, la ditta aggiudicataria dovrà rimuovere le proprie installazioni entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta avendo cura di garantire la continuità del servizio fino al giorno del ritiro e la restituzione delle caparre corrisposte per il rilascio delle chiavette nonché gli eventuali crediti in esse contenuti.

Il completamento delle installazioni si intende effettuato con l'allacciamento alla rete elettrica e alla rete idrica per un perfetto ed immediato funzionamento di tutte le apparecchiature in elenco nonché con adeguata formazione al personale utente.

Il concessionario dovrà dare comunicazione scritta dell'installazione dei distributori all'Autorità cui spetta l'esercizio della vigilanza igienico-sanitaria ai sensi dell'art. 3, comma 1, punto 3 del Regolamento approvato con D.P.R. 26/3/1980 n. 327 e copia della stessa dovrà essere consegnata ai competenti uffici dell'Ente.

Le richieste di nuove installazioni/rimozioni saranno evase nel termine di **15 (quindici) giorni** solari e consecutivi dalla data di conferma da parte del Servizio Comunale competente salvo diverse disposizioni concordate tra la ditta e il servizio stesso.

Art. 4 –CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI

A. I distributori dovranno avere le seguenti caratteristiche tecniche:

- essere nuovi di fabbrica e di ultima generazione, di costruzione non anteriore all'anno 2017, muniti del marchio CE e di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i paesi UE (es. IMQ), tali da garantire la piena funzionalità e la perfetta efficienza, continuamente 24 ore su 24, per tutta la durata della concessione, nonché in grado di generare ridotti impatti ambientali e risparmi energetici.

I distributori dovranno:

- rispondere al requisito minimo di classe energetica A
- essere rispondenti alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e delle macchine e di prevenzione incendi;
- essere dotati di impianto refrigerante che impiega unicamente gas ecocompatibili CFC free;
- i distributori automatici di alimenti solidi preconfezionati e alimenti solidi e bevande devono essere dotati di sistema di sicurezza frigorifero che impedisce l'erogazione del prodotto in caso di mal funzionamento della catena del freddo;
- essere conformi alle norme riguardanti la compatibilità elettromagnetica;
- rispettare la norma CEI EN 60335-2-75 ("Norme particolari per distributori commerciali e apparecchi automatici per la vendita"), in tema d'igiene degli apparecchi e di pericoli comuni causati agli utenti;

- possedere la necessaria omologazione sanitaria secondo quanto indicato nella circolare del Ministero della Sanità n. 35 del 31.05.1979 e dal regolamento d'esecuzione delle norme contenute nella Legge 30.04.1962 n. 283 e s.m.i. ("Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande");
- rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalle specifiche leggi;
- rispettare gli obblighi di comunicazione dei dati dei corrispettivi come previsto dall'articolo 2 del Dlgs 127/2015;
- essere dotati di chiare indicazioni sul prodotto offerto e sul prezzo, facilmente leggibili dal consumatore;
- segnalare chiaramente sul display l'indisponibilità del prodotto e l'eventuale avaria o malfunzionamento rilevato;
- essere dotati di apposita targhetta con il nominativo e la ragione sociale del concessionario e relativi recapiti telefonici;
- dare particolare evidenza dei prodotti equo&solidali, per celiaci, olio di palma-free, olio di coccofree, bio, km-zero, etc...
- essere provvisti di adeguate protezioni per impedire il contatto accidentale delle parti attive da parte dell'utilizzatore;
- essere provvisti di dispositivo "salvavita";
- prevedere la possibilità di congegni antivandalici per ogni apparecchiatura installata;
- riportare chiaramente i dati di targa elettrici per ogni apparecchiatura installata.

ULTERIORE DOTAZIONE RICHIESTA

Modalità di pagamento

- I distributori automatici di bevande calde devono consentire la regolazione dello zucchero ed essere predisposti per l'accettazione di tutti i tagli di **moneta** metallica (fino ai 5 centesimo di euro - € 0,05) e di banconote di Euro 5,00.
- Devono erogare il resto e segnalare chiaramente l'eventuale assenza di monete per il resto;
- Devono essere predisposti per il funzionamento a **chiave**/card magnetica ricaricabile da distributore

Cauzione "chiavetta ricaricabile/card"

- La ditta rilascerà al richiedente ricevuta di versamento della cauzione determinata in sede di offerta economica per la consegna della chiave. Tale cauzione verrà rimborsata al momento della restituzione della chiave. La cauzione richiesta non potrà superare il valore di **Euro 3,00**.
- La gestione degli strumenti elettronici (attivazioni, guasti, sostituzioni e tutti gli eventuali problemi connessi o conseguenti), sarà a esclusivo carico del Concessionario mentre per la parte relativa alle consegne sarà di competenze l'Ente.

Materiali biodegradabili e riciclabili

- La Ditta dovrà privilegiare la dotazione presso i distributori di prodotti confezionati con imballaggi di peso e volume minimo e ad elevata riciclabilità.

Art. 5 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO – SISTEMA HACCP

Il Concessionario dovrà operare in linea con i manuali nazionali e/o comunitari di corretta prassi operativa in materia di igiene e di applicazione dei principi del sistema HACCP previsto dal Reg. CE 852/2004 e dal D. Lgs. n. 193/2007 in attuazione della direttiva 2004/41/CE e adottare un piano di autocontrollo in ottemperanza al Reg. CE 852/2004.

Il Concessionario verificherà che la preparazione dei prodotti posti in vendita sia conforme alla predetta normativa e dichiarerà la presa visione della relativa documentazione fornita dai produttori.

Il Concessionario dovrà ottemperare a tutte le operazioni previste dalla suddetta normativa europea per i distributori automatici (capitolo III allegato II Reg. CE 852/2004).

Il Concessionario si impegna a:

- eseguire almeno **1 (uno)** interventi settimanali di ricarica/rifornimento sui distributori automatici, bevande fredde, calde e snack salvo diverso accordo tra l'impresa e l'Ente;
- indicare, per ciascun distributore automatico, il/i referente/i (nominativo e numero telefonico) mediante apposizione di avviso o adesivo;
- assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature con la frequenza minima di **1 volta** la settimana comunque tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse;
- eseguire almeno **1(uno)** intervento annuale di risanamento ambientale, pulizia e igienizzazione straordinari del distributore;
- eseguire interventi straordinari su richiesta dell'Ente per ricarica prodotti nel termine massimo di **24 e (ventiquattro)** ore lavorative dalla chiamata, dalle 08.00 alle 20.00.
- sostituire i prodotti scaduti e difettosi nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 4 ore dalla segnalazione;
- intervenire in caso di guasti o malfunzionamenti **entro 24 ore** dalla segnalazione e, ove non sia possibile la riparazione, sostituire la macchina con altra apparecchiatura avente le stesse caratteristiche entro 24 ore dalla segnalazione;
- attivare, durante gli orari di chiusura della ditta e nei giorni festivi, un servizio di raccolta chiamate tramite segreteria telefonica o altro sistema dalla stessa indicato ed intervenire nei termini indicati il primo giorno lavorativo utile;
- eseguire la manutenzione programmata con frequenza non inferiore a **1(uno)** intervento annuo;
- restituire le somme corrispondenti al prezzo di consumazioni pagate ma non erogate ovvero all'importo di ricarica qualora non correttamente registrata sul supporto elettronico
- eseguire, senza alcun onere per l'Ente e senza limitazioni di chiamata e durata, tutti gli interventi di rifornimento e manutenzione che si rendessero necessari nel corso della concessione, nonché provvedere alla sostituzione delle parti di ricambio difettose o usurate, purché i guasti non siano dovuti a cattivo uso o a trascuratezza o a cause esterne eccezionali;

L'Ente si riserva in ogni momento di richiedere un elenco degli interventi tecnici eseguiti nell'arco di un determinato periodo dal quale dovranno risultare data, ora e motivazione della chiamata, data, ora e tipo di intervento eseguito con riferimento al distributore e alla sua ubicazione.

L'Ente e il Concessionario valuteranno di concerto la necessità di eventuali sostituzioni dei distributori in ragione della vetustà, del mal funzionamento o dei bassi consumi rilevati.

In caso di disservizi ripetutamente segnalati l'Ente applicherà le penalità ai sensi dell'art. 18.

Il Concessionario dovrà inoltre:

- installare recipienti porta rifiuti in numero sufficiente ad effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti che si generano dal servizio. Tali contenitori che, qualora necessario, dovranno avere il coperchio a ritorno automatico, dovranno essere tenuti in perfette condizioni igieniche e sostituiti qualora divenuti inadatti allo scopo o di aspetto contrastante al decoro del luogo;
- garantire – a suo carico – la raccolta e lo smaltimento del materiale residuo;
- aver accesso ai locali che ospitano i distributori solo in orari di ufficio;
- utilizzare l'acqua erogata dall'impianto esistente che non dovrà essere alterata con nessuna sostanza;

Art. 6 - PERSONALE DEL CONCESSIONARIO

Nell'esecuzione del servizio il concessionario dovrà avvalersi di proprio personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le funzioni connesse con l'espletamento del servizio oggetto del presente Capitolato.

Prima dell'inizio del servizio il concessionario è tenuto a comunicare all'Ente concedente il nominativo del Responsabile del servizio.

Il personale che effettua il rifornimento o che venga a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, deve:

- attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 34 del D.P.R. 26.03.1980, n. 327 Regolamento di esecuzione della Legge 30.04.1962, n. 283 e s.m.i.- o normative nazionali e comunitarie in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande.

- essere dotato di apposito cartellino di riconoscimento riportante le generalità del dipendente e la denominazione della ditta di appartenenza. Dovrà altresì vestire in maniera appropriata e rispondente alle prescrizioni normative in materia di disciplina igienica della produzione e vendita di sostanze alimentari e bevande.

Il concessionario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale che si renda responsabile di grave negligenza, ovvero ritenuto inidoneo, a giudizio dell'Amministrazione, allo svolgimento del servizio.

L'impresa ha l'obbligo, nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto:

- di applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per la specifica categoria di dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si esegue l'appalto, con particolare riguardo ai minimi retributivi e agli strumenti di tutela dell'occupazione;

- di applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti le contribuzioni e le assicurazioni sociali, nonché di corrispondere le retribuzioni mensili maturate previste da leggi, regolamenti, contratti nazionali, territoriali e/o regionali ed aziendali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale nel settore a cui la concessione fa riferimento.

L'impresa è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Concessionario anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Concessionario si obbliga a dimostrare, a richiesta dell'Amministrazione, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30 – comma 5 – del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo accertato dagli Enti competenti che ne richiedano il pagamento, l'Amministrazione concedente effettua trattenute sulla cauzione definitiva.

Art. 7 - RISPETTO DELLE NORME IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO

L'appaltatore deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori e terzi presenti in cantiere, tutte le norme e tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare il Concessionario ha i seguenti obblighi:

- osservare tutte le norme e prescrizioni vigenti in materia di assicurazioni sociali, infortuni sul lavoro ecc ed, in particolare, adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi;
- ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale, adeguatamente informato e formato sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, di mezzi e attrezzature atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

In merito a quanto sopra l'Amministrazione si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

Art. 8 - REPORTISTICA

Ai fini del monitoraggio del servizio il Concessionario si impegna a trasmettere i documenti di seguito descritti:

Consumi

La Ditta si impegna a fornire all'Amministrazione appaltante, con cadenza annuale (gennaio), con modalità informatica un resoconto/report sui consumi delle bevande calde/fredde e dei prodotti alimentari.

In caso di ritardo ovvero di inaccessibilità al dato l'Amministrazione potrà applicare le penali previste ai sensi del successivo art. 18.

Interventi

Con le medesime modalità e tempistica la ditta si impegna a fornire elenco riepilogativo degli interventi di ricarica e manutenzione straordinaria eseguiti, evidenziando:

- Tipologia e Modello della macchina
- Ubicazione (Servizio/Ufficio – sede e piano edificio)
- Data e ora della richiesta di intervento
- Motivazione chiamata
- Data e ora dell'intervento

Art. 9 – RESPONSABILITA' PER INFORTUNI E DANNI E ALTRI ONERI

Il Concessionario è responsabile dei danni comunque arrecati dai distributori automatici o dai prodotti erogati dagli stessi sia a persone e cose dell'Amministrazione concedente sia a persone e cose di terzi e manleva pertanto l'Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta a qualsiasi titolo configurata, a seguito di atti o fatti dipendenti dall'esercizio delle apparecchiature ed attrezzature installate.

In caso di aggiudicazione, per tutta la durata dell'affidamento, si dovrà stipulare con una primaria compagnia di assicurazione, apposita polizza contro i relativi rischi, per un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 per ogni sinistro, contenente l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti dell'Ente.

Tale polizza dovrà coprire contro il rischio di responsabilità civile anche i seguenti danni:

- Danni alle cose di terzi in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione;
- Danni derivanti anche da comportamenti, compresi quelli omissivi, del proprio personale per tutte le attività ed i servizi svolti.

Copia della polizza deve essere prodotta all'Ente prima dell'attivazione del servizio.

L'Ente è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere, per qualsiasi causa al Concessionario ed al personale di questo nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato.

Qualora il Concessionario abbia già attiva una copertura assicurativa con i medesimi contenuti, dovrà produrre specifica dichiarazione dal soggetto garante di capienza e pertinenza della garanzia in essere, specificando o integrando la polizza per renderla perfettamente conforme a quanto previsto dal presente disciplinare.

L'Ente è sollevato da ogni responsabilità e richiesta di risarcimento danni in caso di atti vandalici o scasso arrecati ai distributori.

Art. 10 CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI DA EROGARE

I prodotti posti in vendita nei distributori automatici dovranno:

- essere di ottima qualità e di primarie marche di rinomanza nazionale e prodotti in stabilimenti o laboratori provvisti di regolare autorizzazione sanitaria;
 - essere prodotti, confezionati, etichettati, trasportati, conservati e somministrati nel rispetto della normativa vigente nazionale e comunitaria;
- Legge 30 aprile 1962, n. 283 ("Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande");

- Decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (“Regolamento di esecuzione della L. 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”);
- D. Lgs. 27 gennaio 1992, n. 109 (“Attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396 CEE concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari”), come modificato dal D. Lgs. n. 181/2003 a seguito del recepimento della Direttiva 2000/13/CE concernente “l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità” e dal D. Lgs. n. 114/2006 a seguito del recepimento delle Direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di “indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari”;
- D. Lgs. 16 febbraio 1993 n. 77 (“Attuazione della direttiva 90/496/CEE del Consiglio del 24 settembre 1990 relativa all’etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari”);
- D. Lgs. 155/97 (“Attuazione delle direttive 93/43 CEE e 96/3 CE concernenti l’igiene dei prodotti alimentari”);
- Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;
- D. Lgs. 181/2003 - attuazione della Direttiva 2000/13/CE concernente l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità;
- Regolamento (CE) 852/2004 - igiene dei prodotti alimentari;
- Regolamento (CE) 1924/2006 “indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari” aggiornato dal Regolamento 107/2008 e dal Regolamento 1169/2011;
- Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Art. 11 – TIPOLOGIA DEI PRODOTTI DEI DISTRIBUTORI

I prodotti che saranno immessi nei distributori automatici con grammatura e prezzi sono indicati nella seguente tabella che rappresenta una proposta di elenco; in ogni caso i prodotti forniti dovranno essere delle marche indicate o equivalenti e rispettare i requisiti minimi.

L’assortimento dei distributori dovrà garantire la presenza di prodotti dall’equilibrato apporto calorico e in linea con i principi di una sana, naturale e corretta alimentazione.

ELENCO PRODOTTI MINIMI E PREZZI DI VENDITA

BEVANDE FREDDI (ACQUA)		
TIPOLOGIA DI PRODOTTO	CONTENUTO MINIMO	PREZZO MASSIMO
Acqua minerale naturale/gassata in PET	500 ml	0,55
BEVANDE FREDDI (DIVERSE)		
Bibite in lattina	330ml	0,70
Succhi di frutta in brick – contenuto di frutta superiore al 70%	200 ml	0,70
Succhi di frutta gusti vari senza zuccheri aggiunti, bevande biologiche, thè	200 ml	1,10
Bevande energetiche, thè in PET	330ml	1,10

BEVANDE CALDE

TIPOLOGIA DI PRODOTTO	GRAMMATURA MINIMA	PREZZO MASSIMO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA
Caffè espresso *	7gr caffè	0,55
Caffè lungo*	7 gr caffè	0,55
Caffè macchiato*	7 gr + 3 gr Latte	0,55
Cappuccino*	7 gr + 9 gr Latte	0,55
Cappuccino con cioccolato*	7 gr+5 gr Latte + 3 gr cioccolato	0,55
Mocaccino*	7 gr+5 gr Latte + 5 gr cioccolato	0,55
Caffè con cioccolato*	7 gr- caffè + 3 gr. cioccolato	0,55
Latte macchiato	7 gr Caffè + 7 gr Latte	0,55
Latte	12 gr Latte	0,55
Cioccolato	23 gr	0,55
Cioccolato forte	25 gr	0,55
Cioccolato con latte	18 gr Cioccolato + 3 gr Latte	0,55
Caffè decaffeinato	1,7 gr decaffeinato	0,55
Macchiato decaffeinato	1,7 gr decaffeinato + 3 gr Latte	0,55
Cappuccino decaffeinato	1,7 gr decaffeinato + 6 gr Latte	0,55
Caffè d'orzo	2,0 gr Orzo	0,55
Caffè macchiato d'orzo	2,0 gr Orzo + 3 gr latte	0,55
Cappuccino d'orzo	2,0 gr Orzo + 6 gr latte	0,55
Caffè ginseng	7gr caffè + 4 gr ginseng	0,55
Camomilla	10 gr camomilla	0,55
Thè al limone	13 gr	0,55
Acqua calda	Bicchiere	0,05
Solo bicchiere		0,05
* S'intende sia caffè in grani macinato all'istante sia caffè in cialda "entrambi 1^ miscela bar"		

SNACK BASE			
Prodotto	Marca	Gr.	PREZZO MASSIMO
Cracker Dorianò	Doria	29	€ 0,40
Cross. 5 cereali con latte	Bauli	50	€ 0,70
Cross. 5 cereali mora/lampone	Bauli	50	€ 0,70
Croissant Bauli albicocca	Bauli	50	€ 0,70
Croissant Bauli cacao	Bauli	50	€ 0,70
Croissant Bauli creme	Bauli	50	€ 0,70
Croissant Bauli tradizionale	Bauli	50	€ 0,70
Schiacc. Mediterraneo	Eurosnack	40	€ 0,70
Tarallini fragranti classici	Antonio Fiore	40	€ 0,50
Pata Bulli Bar	Pata	35	€ 0,70
Pata Croc. Canyon	Pata	35	€ 0,70
Pata La Rustichina (Senza glutine)	Pata	30	€ 0,70
Pata Minispeedy	Pata	25	€ 0,70
Pata Paprika (Senza glutine)	Pata	30	€ 0,70
Pata Patatina Artigianale (Senza glutine)	Pata	30	€ 0,70
Pata Patatina Classica (Senza glutine)	Pata	25	€ 0,70
Taralli Puglia Sapori	Puglia Sapori	40	€ 0,60
Tuc Pocket Saiwa	Kraft	31	€ 0,60

SNACK EXTRA			
Prodotto	Marca	Gr.	PREZZO MASSIMO
Biscotti Perugina	Perugina	30	€ 0,75
Bistefani Baci Dama	Bistefani	30	€ 0,75
Cova Crostatina albicocca	G. Cova	40	€ 0,75
Cova Crostatina frutti bosco	G. Cova	40	€ 0,75
Baiocchi nocciola	Barilla	28	€ 0,75
Doricrem vaniglia	Doria	38	€ 0,75
Duplo nocciolato	Ferrero	26	€ 0,75
Fiesta	Ferrero	40	€ 0,75
Fiesta caffè	Ferrero	42	€ 0,75
Crocante di riso, sesamo e Arachidi (Prodotto dietetico senza glutine)	Zaniboni	30	€ 0,75
Galbusera Zerograno frollini	Galbusera	40	€ 0,75
Galbusera Zerograno waf. (Senza glutine)	Galbusera	45	€ 0,75
Gemma di riso al cocco	Scotti	35	€ 0,75
Grondona Biscotti riso s.z. (Prodotto dietetico)	Grondona	25	€ 0,75
Grondona Frollini integrali	Grondona	25	€ 0,75
Kinder Cereali	Ferrero	23,5	€ 0,75
Kinder Delice cacao	Ferrero	42	€ 0,75
Kinder Delice cocco	Ferrero	42	€ 0,75
Krumiri classici		27	€ 0,75
Novellino Campiello ricoperto	Campiello	42	€ 0,75
Oro Sandwich Saiwa	Saiwa	40	€ 0,75
Special K Biscuit cioc. (Prodotto dietetico)	Kellogg's	25	€ 0,75
Special K Biscuit mirt. (Prodotto dietetico)	Kellogg's	25	€ 0,75

Cereal-Yo Prodotto dietetico)	Kraft	51	€ 0,75
Tronky singolo	Ferrero	18	€ 0,75

SNACK ULTRA			
Prodotto	Marca	Gr.	PREZZO MASSIMO
Expo Bounty singolo	Mars Italia	57	€ 1,00
Expo Fitness naturale	Nestlè	23.5	€ 1,00
Expo Kit Kat	Nestlè	45	€ 1,00
Expo Lion	Nestlè	42	€ 1,00
Expo M&M'S arachidi	Mars Italia	45	€ 1,00
Expo Twix singolo	Mars Italia	58	€ 1,00
Germinal Crostatina cacao bio (Prodotto dietetico - prodotto Biologico)	Germinal	45	€ 1,00
Germinal Crostatina farro mirtillo (Prodotto dietetico - prodotto Biologico)	Germinal	50	€ 1,00
Germinal Crostatina kamut Albicocca (Prodotto dietetico - prodotto Biologico)	Germinal	50	€ 1,00
Germinal Sfogliatino kamut al Mirtillo (Prodotto dietetico - prodotto Biologico)	Germinal	50	€ 1,00
Germinal Tortino agli agrumi (Prodotto dietetico - prodotto Biologico)	Germinal	40	€ 1,00
Kinder Bueno	Ferrero	43	€ 1,00
Ringo famiglia vaniglia	Barilla	55	€ 1,00
Special K Bar ciocc. (Prodotto dietetico)	Kellogg's	21.5	€ 1,00
Special K Bar mir ros (Prodotto dietetico)	Kellogg's	21.5	€ 1,00
Valisi Bon Fruti (Frutta secca)	Valisi	35	€ 1,00

TRAMEZZINO E VARIE			
Prodotto	Marca	Gr.	PREZZO MASSIMO
Prosciutto e funghi	Food Service	140	€ 1,50
Crudo e mozzarella	Food Service	140	€ 1,50
Crudo e carciofini	Food Service	140	€ 1,50
Pizzaiola	Food Service	140	€ 1,50
Speck e funghi	Food Service	140	€ 1,50
Polpa di granchio	Food Service	140	€ 1,50
Tonno e olive	Food Service	140	€ 1,50
Tonno e cipolle	Food Service	140	€ 1,50
Ortolano	Food Service	140	€ 1,50
Yogurt da bere	Milchhof Merano	200	€ 1,50

DEPOSITO CAUZIONALE CHIAVE ELETTRONICA	
	PREZZO MASSIMO
Importo del deposito cauzionale per noleggio della chiave elettronica	3.00

L'Ente si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti qualora, per qualsiasi motivo, non ne ritenga opportuna l'erogazione.

Il concessionario dovrà produrre, prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, una lista dei prodotti che intende mettere in distribuzione con indicazione della marca e relative schede tecniche.

L'Ente potrà effettuare controlli qualitativi e quantitativi, con ricorso anche ad analisi presso il Servizio Igiene Pubblica, senza che la ditta possa esimersi dal consentire il controllo stesso dei prodotti, pena la rescissione del contratto.

I prodotti dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- essere di alta qualità, di odore e sapore gradevoli;
- essere prodotti in stabilimenti o laboratori provvisti di regolare autorizzazione sanitaria, riportare il nominativo del produttore, gli ingredienti, il peso netto, le informazioni nutrizionali, essere confezionati singolarmente e riportare l'indicazione della data di scadenza e la tracciabilità del lotto di produzione;
- i prodotti di natura biologica dovranno riportare tutte le indicazioni inerenti la loro origine e le autorizzazioni previste per essere classificati biologici, gli ingredienti, il peso netto, le informazioni nutrizionali, essere confezionati singolarmente, l'indicazione della data di scadenza e la tracciabilità del lotto di produzione;
- i prodotti per celiaci dovranno essere prodotti in stabilimenti o laboratori provvisti di regolare autorizzazione sanitaria, riportare il nominativo del produttore, riportare con chiarezza gli ingredienti, il peso netto, informazioni nutrizionali, eventuali autorizzazione e indicazioni a tutela del consumatore, oltre alla data di scadenza e la tracciabilità del lotto di produzione. Dovranno inoltre essere presenti nel prontuario dell'Associazione Italiana Celiachia (A.I.C.).
- I prodotti erogati devono essere totalmente esenti da organismi geneticamente modificati, in aderenza alle leggi in materia di O.G.M. (Reg. CE 1829/2003 e 1830/2003 e s.m.i.) e grassi idrogenati.

L'Amministrazione dovrà essere messa in grado di controllare i prodotti nei distributori al fine di verificare la scadenza, l'effettiva provenienza e la rispondenza alle schede tecniche.

I prodotti non conformi dovranno essere sostituiti con spese a totale carico dell'affidataria entro il termine massimo di **2 giorni** lavorativi dalla contestazione scritta, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute nell'esecuzione dei suddetti controlli e il pagamento della relativa penale, nonché il risarcimento per eventuali ulteriori danni.

L'aggiudicatario si impegna a soddisfare eventuali richieste di cambio di tipologie di prodotti avanzate dall'Ente. Ove tali cambi riguardassero prodotti diversi da quelli di cui alla presente gara, il prezzo al pubblico sarà concordato caso per caso.

In nessun caso potranno essere somministrate bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Scadenza

I prodotti erogati non dovranno avere scadenza troppo ravvicinata e anche laddove sia indicato "consumare preferibilmente entro il ..." dovrà comunque non essere superata la data indicata. La vendita di prodotti oltre la data di scadenza, di generi alimentari avariati o contenenti sostanze nocive o comunque non previste dalle norme d'igiene e sanità, potrà determinare la risoluzione immediata del contratto, oltre alle eventuali applicazioni delle sanzioni di legge.

Intolleranze e allergie

Il Concessionario dovrà adeguatamente segnalare, con appositi avvisi e/o liste, gli alimenti e bevande distribuiti che contengono sostanze o prodotti che provocano allergia o intolleranza (a titolo di esempio: 1. Cereali contenenti glutine: grano, segale, orzo, avena, farro - 2. Crostacei e prodotti a base di crostacei - 3. Uova e prodotti a base di uova - 4. Pesce e prodotti a base di pesce - 5. Arachidi e prodotti a base di arachidi - 6. Soia e prodotti a base di soia - 7. Latte e prodotti a base di latte - 8. Frutta a guscio: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, noci di macadamia e i loro prodotti - 9. Sedano e prodotti a base di sedano - 10. Senape e prodotti a base di senape 11. Semi di sesamo e prodotti a base di semi di sesamo - 12. Anidride solforosa e solfiti - 13. Lupini e prodotti a base di lupini - 14. Molluschi e prodotti a base di molluschi, ecc.), pena l'applicazione delle penali previste dall'art. 18.

Art. 12 – PREZZI DEI PRODOTTI

I prezzi dei prodotti in vendita dovranno rimanere fissi per un periodo di un anno dall'installazione dei distributori fatto salvo quanto previsto in materia dall'art.1664 del C.C.

La variazione dei prezzi dei prodotti in vendita è ammessa a partire dal mese di luglio 2020 sulla base dell'indice FOI ISTAT del mese di dicembre 2019 rispetto al mese di dicembre 2018 e a valere per l'anno 2020; per gli anni successivi si procederà in maniera analoga.

Qualora l'applicazione della revisione prezzi sopra citata comporti un aumento del prezzo non superiore a 3 centesimi per ciascun prodotto si dovrà arrotondare per difetto, lasciando pertanto invariato il prezzo.

Qualora l'applicazione della revisione prezzi sopra citata comporti un aumento del prezzo oltre i 3 centesimi per ciascun prodotto si dovrà arrotondare per eccesso, applicando un aumento del prezzo di 5 centesimi

Art. 13 – CANONE E MODALITA' DI REVISIONE

Il canone annuo è corrisposto **in un'unica soluzione annuale anticipata con scadenza 31 gennaio (per il primo anno entro un mese dall'installazione dei distributori).**

Art. 14 – GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal contratto, il Concessionario depositerà idonea garanzia dell'importo pari al 10% dell'importo contrattuale, resa ai sensi dell'art. 103 del Codice, in favore dell'Amministrazione.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del CRA Scalabrin..

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste per la garanzia provvisoria, specificate nel Disciplinare. A tal fine, alla cauzione prodotta in forma ridotta, dovrà essere allegata copia conforme delle relative certificazioni.

Art. 15 – FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI, SPESE CONTRATTUALI

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica nella forma della scrittura privata ai sensi dell'art. 32 co. 14 del Codice. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario.

Art. 16 - SUBAPPALTO

L'aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato, salvo la disciplina di cui all'art. 105 del Codice.

Il ricorso al subappalto è da dichiarare in sede di presentazione dell'offerta e non è autorizzabile oltre la percentuale stabilita dal sopraccitato art. 105 del Codice.

Art. 17 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto al Concessionario di cedere il contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del Codice.

Il Concessionario può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 106 co.13 del Codice.

Art. 18 –PENALITA'

E' a carico del Concessionario ogni onere derivante dalla esecuzione del presente capitolato speciale nonché ogni altro onere derivante dal rispetto di norme di legge o regolamenti inerenti il servizio in concessione.

L'Amministrazione applicherà le seguenti penalità:

- € 100,00 per ogni prodotto di cui sia stata verificata difformità ai sensi dell'art. 11;
- € 100,00 per la mancata attivazione o per il mancato rispetto del sistema di autocontrollo HACCP per ciascuna segnalazione;
- € 100,00 per ogni attrezzatura non corrispondente nella tipologia richiesta;
- € 100,00 per inadeguato o mancato rifornimento dei distributori;
- da € 100,00 ad € 500,00, in funzione della gravità dell'inadempimento e della reiterazione della contestazione in caso di mancata pulizia dei distributori;
- € 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di scadenza del prodotto;
- € 150,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini di pagamento dei canoni ai sensi dell'art. 13;
- € 25,00 per ogni ora lavorativa di ritardo per le prime 8 ore lavorative e € 50,00 per ogni ora lavorativa successiva di ritardo rispetto ai termini previsti per l'esecuzione degli interventi ordinari e straordinari che si rendano necessari ai sensi dell'art. 5;
- € 50,00 per ciascun distributore e per ogni giorno di ritardo nell'installazione delle macchine ai sensi dell'art. 3;
- € 50,00 per ogni giorno di ritardo nella rimozione delle proprie apparecchiature e nei necessari ripristini, a scadenza del contratto entro i termini stabiliti;
- € 50,00 per ogni giornata di distribuzione di generi alimentari non autorizzati;
- € 25,00 nel caso di aumenti di prezzi non autorizzati per ogni giorno di erogazione;
- € 150,00 per ogni distributore per mancanza di pulizia e sanificazione come stabilito dal capitolato;
- € 150,00 per ogni inadempienza rispetto delle norme in materia di antinfortunistica e igienico sanitarie.

Per l'introito delle penali l'Amministrazione potrà rivalersi sulla garanzia definitiva che, in tale caso, dovrà essere reintegrata.

Art. 19 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora la ditta aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del servizio con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione totale o parziale del servizio con oneri a carico del Concessionario, ivi compresi i maggiori danni eventuali derivati al Comune.

Per il risarcimento di danni l'Amministrazione potrà rivalersi sulla garanzia definitiva che, in tale caso, dovrà essere reintegrato.

Art. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 c.c., costituiscono motivi per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1456 c.c. le seguenti circostanze:

- a) cessione del contratto: è fatto divieto di cedere a terzi l'esecuzione totale o parziale del contratto sotto pena di immediata risoluzione dello stesso e del risarcimento dei danni, salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione;
- b) inosservanza della disciplina del subappalto;
- c) ripetuti ritardi o inosservanze che abbiano comportato il raggiungimento di un importo di penali che corrisponde alla totale escussione della garanzia;

- d) qualora non vengano rispettati da parte della ditta i patti sindacali in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, alla prevenzione degli infortuni;
- e) in caso di gravi inadempienze tali da compromettere il regolare proseguimento del rapporto contrattuale
- f) in caso di attivazione di nuova convenzione CONSIP che comporti condizioni migliorative rispetto a quelle derivanti dalla presente gara e qualora l'aggiudicatario non consenta ad un miglioramento delle condizioni offerte in gara sulla base delle nuove convenzioni attivate.

Nelle ipotesi sopra elencate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di comunicazione dell'Amministrazione via PEC, restando impregiudicata la facoltà in capo all'Amministrazione stessa di attivare idonea azione per il risarcimento dei danni tutti.

In tal caso l'Amministrazione ha la facoltà di incamerare la garanzia definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Concessionario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza del Concessionario).

Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9 bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

Il Concessionario ha diritto soltanto al rimborso del canone per il periodo residuo alla scadenza del semestre, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 21 – RISOLUZIONE PER DECADENZA DAI REQUISITI MORALI

L'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti del Concessionario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

In ogni caso, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto qualora venga accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 80 del Codice.

L'Amministrazione può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108 co.1 del Codice.

Il Concessionario ha diritto soltanto al rimborso del canone per il periodo residuo alla scadenza del semestre, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 22 – RECESSO PER GIUSTA CAUSA

In caso di sopravvenienze normative, interessanti l'Amministrazione, che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi al Concessionario con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, il Concessionario ha diritto al rimborso del canone per il periodo residuo alla scadenza del semestre e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Art. 23 – FALLIMENTO, MORTE E INCAPACITA' DEL CONCESSIONARIO

Il fallimento del Concessionario comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto.

Qualora il Concessionario sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà dell'Amministrazione proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

In caso di RTI e consorzi ordinari, si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 – commi 17 e 18 – del Codice.

Ai sensi dell'art. 110 del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del Concessionario, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-

ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, l'Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento della concessione.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 24 – DISPOSIZIONI FINALI E FORO COMPETENTE

La semplice presentazione di offerta implica l'accettazione di tutte le condizioni e norme contenute nel presente Capitolato d'appalto e relativi allegati.

Mentre l'offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta stessa, l'Amministrazione non assumerà verso questi alcun obbligo se non quando risulteranno perfezionati, a norma di legge, tutti gli atti inerenti il contratto.

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa espressamente riferimento, in quanto applicabili, a tutte le disposizioni di legge in vigore.

Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Vicenza.

PV PRENOTAZIONE VISITA

79

18/4/2013

Il Dirigente - Segretario

AI CRA S. SCALABRIN DI ARZIGNANO/VI
segreteria@pec.crascalabrin.it



PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE E GESTIONE DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE CALDE, FREDE E SNACK cig 78236475BE

PRENOTAZIONE VISITA DI SOPRALLUOGO
ALLEGATO (PV)

Il sottoscritto/a _____ codice fiscale _____
titolare/ legale rappresentante dell'impresa: _____
con sede a: _____ in via _____ cap _____ n. _____
codice fiscale: _____ partita iva _____
telefono: _____ fax _____
email per comunicazioni afferenti la gara _____
PEC _____

COMUNICA CHE

Il signor/ra _____ nato a _____ ()

Il ___/___/___ codice fiscale _____

in qualità di:

- Legale Rappresentante
 - Direttore Tecnico
 - Procuratore Speciale
 - Dipendente assunto alla matricola n. ____
- barrare la casella corrispondente alla carica ricoperta dal soggetto che effettuerà la visita*

chiede di poter effettuare, in rappresentanza dell'impresa, la visita di sopralluogo e presa visione dei luoghi, delle condizioni locali e della viabilità d'accesso relativi al servizio in oggetto, il giorno qui di seguito barrato:

_____ 2019 - alle ore _____;

in alternativa

_____ 2019 - alle ore _____;

Dichiara di essere a conoscenza che il luogo di ritrovo per l'effettuazione del sopralluogo è l'entrata della sede della Casa di Riposo.

Li, _____ in fede _____



Centro residenziale Anziani "S. Scalabrin"

Via 4 Martiri, n. 73

ARZIGNANO (VI)

Fax 0444 455358

segreteria@crascalabrin.it

Allegato DOVRA al decreto
n. 79 del 18/04/2019
Il Direttore - Segretario



Spett. **#Appaltatore#**

All'att. ne ##

OGGETTO: lavori presso la nostra sede.

Codesta Ditta provvede abitualmente alla gestione dei distributori automatici all'interno della nostra sede. Al fine dell'applicazione della normativa vigente in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, Vi preghiamo gentilmente di:

- ⇒ leggere attentamente le "Informazioni per appaltatori" allegate ed illustrarle ai Vostri dipendenti interessati dai lavori di cui sopra;
- ⇒ leggere attentamente la VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE che segue;
- ⇒ restituirci, debitamente compilati e firmati dal titolare, i seguenti documenti allegati:
 - DICHIARAZIONE SUI LAVORI IN APPALTO;
 - AUTOCERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE.
- ⇒ allegarci inoltre:
 - copia del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - copia di un documento di identità del titolare.

Si precisa che nel caso di subappalto:

- ⇒ il subappalto deve essere autorizzato dalla **Centro residenziale Anziani "S. Scalabrin"**;
- ⇒ spetta alla **#Appaltatore#** fornire ai subappaltatori tutte le informazioni che Vi trasmettiamo, ed assicurarsi che gli stessi rispettino le norme di sicurezza di seguito elencate;
- ⇒ durante i lavori questa Azienda considererà i subappaltatori come dipendenti della **#Appaltatore#**.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, porgiamo distinti saluti.

ARZIGNANO, li ##

Per Centro residenziale Anziani "S. Scalabrin" – Venezia Marco

In allegato:

- INFORMAZIONI PER APPALTATORI (comprendenti il Piano di emergenza)
- VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
- DICHIARAZIONE SUI LAVORI IN APPALTO
- AUTOCERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE

VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

tra la gestione dei distributori automatici e le attività della Centro residenziale Anziani "S. Scalabrin"

REQUISITI RICHIESTI	MISURE DA ADOTTARE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE
Rischi particolari	
Accordi verbali	Prima di iniziare il lavoro il Capo squadra della #Appaltatore# deve concordare con un dirigente o un preposto della Centro residenziale Anziani "S. Scalabrin" le modalità particolari di esecuzione, al fine di evitare infortuni causati dall'interferenza delle due attività
Attrezzature	
Regole per l'impiego di attrezzature	L'impiego di attrezzature di proprietà della Centro residenziale Anziani "S. Scalabrin" è di norma vietato. Eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta autorizzati. La custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per l'esecuzione dei lavori all'interno della Centro residenziale Anziani "S. Scalabrin" è completamente a cura e rischio della #Appaltatore# , che dovrà provvedere alle relative incombenze. L'introduzione di materiali e/o attrezzature pericolose (per esempio, bombole di gas infiammabili), deve essere preventivamente autorizzata.
Circolazione interna	
Limite di velocità	Rispettare il limite di velocità di 5 Km/h.
Precedenza	Dare la precedenza a tutti i pedoni ed ai mezzi dell'Azienda, in particolare in corrispondenza dei portoni.
Regole per la sosta di autoveicoli	La sosta di autoveicoli o mezzi della #Appaltatore# al di fuori delle aree adibite a parcheggio è consentita solo per il tempo strettamente necessario allo scarico dei materiali e degli strumenti di lavoro, o al lavoro stesso.
Interferenze fisiche	
Separazione	La zona di lavoro deve essere costantemente sorvegliata, oppure ben segnalata e delimitata

REQUISITI RICHIESTI	MISURE DA ADOTTARE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE
Prove o collaudi	
Collaudo e consegna	Il personale della Centro residenziale Anziani "S. Scalabrin" non deve impiegare l'attrezzatura prima che sia stata collaudata e consegnata
	Non devono essere trasportati materiali sfusi su bancali o altri supporti privi di sponde
	I ganci di sollevamento devono essere dotati di idonei dispositivi di sicurezza contro lo sganciamento del carico
Termine dei lavori	
Sicurezza della zona interessata	<p>A lavori ultimati, anche se temporaneamente, la zona interessata deve essere lasciata in condizioni di sicurezza, ed in particolare non devono rimanere:</p> <ul style="list-style-type: none"> ⇒ macchinari, materiali di risulta e rottami. ⇒ aperture nel suolo e nelle pareti non protette. ⇒ attrezzature pericolose di qualsiasi genere.
STIMA DEL RISCHIO PER LA SCHEDA CONSIDERATA: Modesto	

DICHIARAZIONE SUI LAVORI IN APPALTO

Spett. Ditta

Centro residenziale Anziani "S. Scalabrin"

OGGETTO: Dichiarazione sui lavori in appalto.

La **#Appaltatore#** provvede abitualmente alla gestione dei distributori automatici all'interno della **Centro residenziale Anziani "S. Scalabrin"**.

Al fine dell'applicazione della normativa vigente in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, la **#Appaltatore#** si impegna a:

- A. consegnare ed illustrare al proprio personale una copia delle "Informazioni per appaltatori" trasmesse dalla **Centro residenziale Anziani "S. Scalabrin"**, e di cui con la presente si accusa ricevuta.
- B. fornire al proprio personale tutte le informazioni sulle norme di sicurezza generali relative al lavoro da svolgere.
- C. fornire al proprio personale tutte le attrezzature previste dalle norme generali o particolari da osservare.
- D. far portare al proprio personale una tessera di riconoscimento comprendente i seguenti elementi:
 - ⇒ fotografia;
 - ⇒ generalità del lavoratore;
 - ⇒ indicazione del datore di lavoro;
 - ⇒ data di assunzione.
- E. dare sempre ad una persona di capacità, conoscenze ed autorità adeguate, l'incarico di caposquadra, con il compito particolare di controllare continuamente sul posto l'applicazione delle norme di sicurezza.
- F. assicurarsi che, prima di iniziare qualsiasi lavoro, il caposquadra prenda contatto con un dirigente o un preposto della **Centro residenziale Anziani "S. Scalabrin"** per:
 1. fornire tutte le informazioni sui pericoli derivanti dall'attività della **#Appaltatore#**.
 2. ricevere le seguenti informazioni:
 - ⇒ GENERALI:
 - localizzazione dei servizi igienici di cui possono usufruire i lavoratori;
 - locale e referenti per pronto soccorso;
 - telefoni interni di interesse;
 - nominativo dell'incaricato del coordinamento con la **#Appaltatore#**, e dei lavoratori che collaboreranno con la stessa;
 - ambienti nei quali verrà effettuato il lavoro;
 - caratteristiche degli impianti tecnici presenti.
 - ⇒ SPECIFICHE:
 - rischi elettrici;
 - rischi di esplosione o incendio;
 - piano di emergenza e comportamenti da adottare;
 - macchine o impianti per i quali vanno adottate misure di protezione particolari;
 - sostanze o preparati pericolosi presenti nelle aree interessate e livelli di esposizione;

- dispositivi di protezione individuali necessari.

3. concordare le modalità particolari di esecuzione del lavoro, coordinando le attività della **#Appaltatore#** con quelle della **Centro residenziale Anziani "S. Scalabrin"** al fine di evitare infortuni causati dall'interferenza delle due attività.

G. attuare tutte le misure per evitare le interferenze elencate nella Valutazione dei rischi.

Con la presente la **#Appaltatore#** dichiara inoltre che i costi relativi alla sicurezza del lavoro (1):

- sono nulli
 sono pari a:

	Importo Euro	Motivo
TOTALE, Euro		

DATA

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE DELLA

#Appaltatore#

(1) Nota sui costi relativi alla sicurezza del lavoro.

Si ricorda che questi costi **non** riguardano le misure di sicurezza **comuni a tutti gli appalti** della **#Appaltatore#**, ma **solo** quelle **attribuibili a questo singolo appalto**.

In sintesi, occorre:

- controllare attentamente le "MISURE DA ADOTTARE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE" indicate nella VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE, e controllare se qualcuna di queste implica dei costi: potrebbe trattarsi, ad esempio, delle spese per il transennamento dell'area di lavoro, oppure per la fornitura di DPI richiesti dal particolare appalto;
- aggiungere altri eventuali costi relativi a questo appalto, come ad esempio:
 - mezzi e servizi di protezione collettiva;
 - eventuali interventi formativi particolari.

Se i costi sono inesistenti, barrare "sono nulli".

AUTOCERTIFICAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ TECNICO-PROFESSIONALE

Il/la sottoscritto/a (cognome) (nome)
 nato/a..... il.....
 residente a..... (..) in Via..... n.....
 (Comune)(prov.), in qualità di lavoratore autonomo
 /legale rappresentante delle società....., avente sede legale
 in.....
 Codice Fiscale.....P.IVA

consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni false o mendaci, la falsità negli atti, l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

DICHIARA CHE:

- il proprio personale lavora nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla normativa vigente, come da DURC che si allega;
- la **#Appaltatore#** possiede tutti i requisiti tecnici-professionali necessari ai lavori da svolgersi ed ha elaborato il Documento di Valutazione dei Rischi;
- il proprio personale è stato debitamente informato, formato e addestrato in relazione al tipo di attività che svolge e al tipo di DPI che utilizza.
- il proprio personale è regolarmente sottoposto a sorveglianza sanitaria e giudicato idoneo in base al tipo di mansione che è chiamato a svolgere.
- la ditta è iscritta alla CCIA, con oggetto inerente all'incarico ricevuto come da visura camerale che si allega;
- quanto sopra vale anche per eventuali subappaltatori;
- il sistema di sicurezza aziendale è così costituito:

INCARICO	NOMINATIVO
Responsabile del SPP	
Medico competente	
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (eventuale).	
Addetti al Pronto soccorso	
Addetti alla lotta antincendio	

La presente vale come dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (Art. 47DPR n. 445/2000)

DATA

TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE DELLA

#Appaltatore#
